

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

del 6 giugno 2007

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visto l'articolo 949a capoverso 3 del Codice civile¹ (CC);

visto l'articolo 111q capoverso 3 del regolamento del 22 febbraio 1910² per il registro fondiario (RRF);

visto l'articolo 6^{bis} dell'ordinanza del 18 novembre 1992³ concernente la misurazione ufficiale (OMU);

visto l'articolo 4 lettera c dell'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994⁴ sulla misurazione ufficiale (OTEMU),

ordinano:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. il modello di dati per il registro fondiario;
- b. il modello di dati per lo scambio di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale;
- c. l'identificazione federale dei fondi.

Sezione 2: Competenze

Art. 2 DFGP

¹ Il DFGP definisce per il registro fondiario:

- a. il modello di dati eGRISMD (all. 1);
- b. i dati da tenere in eGRISMD e le esigenze che questi devono soddisfare, in particolare per quanto concerne la loro esattezza e affidabilità;

RS 211.432.11

¹ RS 210

² RS 211.432.1

³ RS 211.432.2

⁴ RS 211.432.21

- c. il linguaggio di descrizione dei dati;
- d. l'interfaccia del registro fondiario (ISRF).

Art. 3 DFGP e DDPS

¹ Per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, il DFGP e il DDPS definiscono:

- a. il modello di dati per l'interfaccia tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (all. 2);
- b. il linguaggio di descrizione dei dati;
- c. l'interfaccia tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (IMURF).

² Il DFGP e il DDPS definiscono l'identificazione federale dei fondi E-GRID.

Art. 4 Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF)

¹ L'UFRF è incaricato di diffondere il modello di dati eGRISMD e l'interfaccia ISRF nonché la relativa documentazione.

² Esso garantisce l'aggiornamento del modello di dati eGRISMD, con la partecipazione dei Cantoni.

³ Esso determina la data dell'entrata in vigore di ogni nuova versione di eGRISMD.

Art. 5 UFRF e Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M)

¹ L'UFRF e la D+M sono incaricati di diffondere il modello di dati IMURF e l'interfaccia IMURF nonché la relativa documentazione.

² Essi garantiscono lo sviluppo del modello di dati IMURF, con la partecipazione dei Cantoni.

³ Essi determinano la data dell'entrata in vigore di ogni nuova versione del modello di dati IMURF.

⁴ Essi mettono a disposizione dei Cantoni le informazioni necessarie all'attribuzione dell'E-GRID, in particolare i metodi per il suo allestimento e la sua distribuzione.

Art. 6 Cantoni

¹ I Cantoni provvedono all'integrazione del modello di dati eGRISMD nella sua ultima versione nel registro fondiario.

² Essi garantiscono il trasferimento dei dati via ISRF.

³ Essi provvedono all'integrazione del modello di dati IMURF nella sua ultima versione nei sistemi informatici, per l'amministrazione della misurazione ufficiale e per la tenuta del registro fondiario.

⁴ Essi garantiscono il trasferimento di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale.

⁵ Essi sono competenti per gli ampliamenti cantonali del modello di dati IMURF.

⁶ Essi sono responsabili dell'attribuzione dell'identificazione federale dei fondi E-GRID ai singoli fondi.

Sezione 3: Modello di dati del registro fondiario eGRISMD

Art. 7 Principi

¹ L'eGRISMD descrive i dati da tenere nel registro fondiario. Rappresenta la base dell'interfaccia ISRF e per il salvataggio a lungo termine, l'archiviazione e lo scambio di dati.

² Non è ammesso inserire restrizioni in eGRISMD. Ampliamenti al modello di dati eGRISMD sono ammissibili soltanto se sono definiti al di fuori del modello di dati eGRISMD e se non pregiudicano le esigenze del modello.

³ Il modello di dati eGRISMD è suddiviso nei seguenti modelli parziali:

- a. libro mastro;
- b. libro giornale;
- c. dati personali di base;
- d. note;
- e. tabelle dei codici;
- f. origine.

⁴ Il modello di dati eGRISMD, compresa la relativa interfaccia ISRF, deve essere installata e messa a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.

Art. 8 Linguaggio di descrizione dei dati

¹ Il modello di dati eGRISMD è descritto nel linguaggio di descrizione INTERLIS conformemente alla norma svizzera SN 612031⁵.

² L'interfaccia ISRF è definita mediante il modello di dati eGRISMD e dal formato di trasferimento risultante dal modello di dati eGRISMD e dalla SN 612031.

Art. 9 Requisiti dei sistemi informatici

¹ I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario, dotati dell'interfaccia ISRF, devono:

- a. essere in grado di fornire i dati mediante l'interfaccia ISRF;
- b. essere in grado di salvaguardare i dati mediante l'interfaccia ISRF;

⁵ La norma può essere richiesta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

- c. essere compatibili con la versione immediatamente precedente dell'interfaccia ISRF.

² I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario, nei quali è integrato il modello di dati eGRISMD, devono inoltre:

- a. garantire la tenuta del registro fondiario sulla base del solo modello di dati eGRISMD;
- b. essere in grado di prelevare i dati mediante l'interfaccia ISRF;
- c. presentare i dati destinati ad essere visualizzati o stampati conformemente alla descrizione nel modello di dati eGRISMD.

Art. 10 Stato dei dati dei sistemi informatici

¹ Per quanto concerne il contenuto, il livello di dettaglio e la completezza dei dati, la tenuta dei dati del registro fondiario è retta dal modello di dati eGRISMD.

² È fatto salvo il capoverso 5 delle disposizioni finali della modifica del RRF del 23 novembre 1994⁶.

Sezione 4: Il modello di dati per l'interfaccia registro fondiario – misurazione ufficiale IMURF

Art. 11 Principi

¹ Il modello di dati per l'interfaccia IMURF descrive i dati che devono poter essere scambiati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale.

² Il modello di dati IMURF non prevede varianti.

³ I Cantoni non possono definire restrizioni al modello di dati IMURF.

⁴ Il modello di dati IMURF è suddiviso nei seguenti modelli parziali:

- a. proprietà;
- b. descrizione del fondo;
- c. tabella di mutazione;
- d. oggetti legati all'esecuzione.

⁵ L'interfaccia IMURF identifica i fondi mediante E-GRID.

⁶ Il modello di dati IMURF, compresa la relativa interfaccia IMURF, deve essere installato e messo a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i registri fondiari e nella misurazione ufficiale entro 24 mesi dall'inizio della sua validità.

⁶ RU 1995 14

Art. 12 Linguaggio di descrizione dei dati

¹ Il modello di dati IMURF è descritto nel linguaggio di descrizione INTERLIS conformemente alla norma svizzera SN 612031⁷.

² L'interfaccia IMURF è definita mediante il modello di dati IMURF e dal formato di trasferimento risultante dal modello di dati IMURF e dalla SN 612031.

Art. 13 Requisiti dei sistemi informatici

I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario e per la misurazione ufficiale devono:

- a. presentare i dati destinati a essere visualizzati o stampati, in particolare i documenti di mutazione, conformemente alla descrizione nel modello di dati IMURF;
- b. essere in grado di prelevare e fornire i dati mediante l'interfaccia IMURF;
- c. essere compatibili con la versione immediatamente precedente dell'interfaccia IMURF.

Art. 14 Uso dell'interfaccia IMURF

¹ I Cantoni decidono in merito all'impiego dell'interfaccia IMURF.

² Se l'interfaccia IMURF non è impiegata, per il trattamento dell'affare il Cantone provvede affinché i dati della misurazione ufficiale definiti nel modello di dati IMURF siano integralmente trasferiti nel registro fondiario.

Art. 15 Ampliamenti cantonali del modello di dati per l'interfaccia IMURF

¹ I Cantoni possono ampliare il modello di dati per l'interfaccia IMURF mediante modelli parziali oppure suddivisioni degli oggetti o dei loro attributi .

² Gli ampliamenti cantonali sono ammessi se:

- a. non contraddicono i requisiti della presente ordinanza relativi all'interfaccia IMURF e all'eGRISDM;
- b. non contraddicono i requisiti relativi al modello di dati della misurazione ufficiale (art. 6 OMU).

Sezione 5: Identificazione federale dei fondi E-GRID**Art. 16** Principi

¹ L'E-GRID è l'identificazione primaria di qualsiasi fondo intavolato nella misurazione ufficiale e nel registro fondiario.

⁷ La norma può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

² È univoca in tutta la Svizzera, non contiene elementi classificatori e può essere attribuita una sola volta.

³ Serve per identificare i fondi nel modello di dati della misurazione ufficiale, nel modello di dati eGRISDM e nel modello di dati IMURF.

⁴ Costituisce la base per lo scambio di dati relativi ai fondi.

⁵ Deve poter essere utilizzata come parola chiave di ricerca nei sistemi di informazione relativi ai fondi.

Art. 17 Attribuzione ai fondi

¹ I Cantoni sono responsabili dell'attribuzione di E-GRID.

² L'E-GRID per gli immobili come pure per i diritti per sé stanti e permanenti limitati per superficie e per le miniere è allestita e attribuita dalla misurazione ufficiale. Per gli altri fondi è allestita e attribuita dall'Ufficio del registro fondiario. I Cantoni possono emanare norme derogatorie.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria

¹ I Cantoni devono rendere disponibili nei loro sistemi informatici entro il 1° gennaio 2012:

- a. per il registro fondiario: le interfacce ISRF e IMURF;
- b. per la misurazione ufficiale: l'interfaccia IMURF.

² Devono integrare il modello di dati eGRISMD nei loro sistemi informatici e renderlo disponibile per il registro fondiario entro il 1° gennaio 2014.

³ In casi motivati, il Dipartimento competente può prorogare i termini.

⁴ L'E-GRID deve essere attribuita ai fondi non appena una delle due interfacce ISRF o IMURF o uno dei modelli di dati per eGRISMD o IMURF è disponibile nei sistemi informatici.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007.

22 maggio 2007

6 giugno 2007

Dipartimento federale
di giustizia e polizia:

Christoph Blocher

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Samuel Schmid

*Allegato 1*⁸
(art. 2 lett. a e 8 cpv. 1)

**Descrizione del modello dei dati della Confederazione eGRISMD
in INTERLIS**

⁸ Il testo del presente all. non è pubblicato nella RU. L'O con l'all. può essere consultata via Internet sulle pagine del DFGP dedicate al registro fondiario.

Allegato ⁹
(art. 3 cpv. 1 lett. a e 12 cpv. 1)

Descrizione del modello dei dati della Confederazione IMURF in INTERLIS

⁹ Il testo del presente all. non è pubblicato nella RU. L'O con l'all. può essere consultata via Internet sulle pagine del DFGP dedicate al registro fondiario.